

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

**Oggetto: C.I. 14855 Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio Marghera
CUP F79H20000120001**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Mestre, Novembre 2021

PROGETTISTI:

arch. Martina Guermani*

RUP:

dott. Aldo Menegazzi*

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma*

*Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto.....	
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.....	
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	
Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore	
Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere.....	
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori.....	
Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori.....	
Art. 13 bis – Orario di lavoro, reperibilità e chiamate di pronto intervento.....	
Art. 14 – Sospensioni e proroghe.....	
Art. 15 – Certificato di ultimazione dei lavori.....	
Art. 16 – Penali in caso di ritardo	
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma.....	
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione.....	
Art. 21 – Pagamenti in acconto.....	
Art. 22 – Pagamenti a saldo.....	
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	
Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	
Art. 25 – Revisione prezzi.....	
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura.....	
Art. 28 – Valutazione dei lavoro a corpo.....	
Art. 29 – Lavori in economia.....	

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 – Cauzione provvisoria.....

Art. 32 – Garanzia fideiussoria o cauazione definitiva.....

Art. 33 – Riduzione delle garanzie.....

Art. 34 – Assicurazione a carico dell'impresa.....

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 – Variazione dei lavori.....

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali.....

Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 – Norme di sicurezza generali.....

Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro.....

Art. 40 – Piani di sicurezza.....

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza.....

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 – Subappalto.....

Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto.....

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori.....

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Riserve e controversie.....

Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....

Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....

Art. 50 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....

Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....

Art. 54 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione.....

Art. 54 bis – Terre e rocce da scavo.....

Art. 55 – Custodia del cantiere.....

Art. 56 – Cartello di cantiere.....

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 57 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....
Art. 58 – Disciplina antimafia.....
Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....

TABELLE

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.....
Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti.....
Tabella C – Cartello di Cantiere

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli in vigore;
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010;
- D.G.R.V. n. 951 del 02/07/2019 (approvazione clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o contratti in attuazione del Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
- D.M. n.49 del 07/03/2018 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione.
- D.M. 17.01.2018 Nuove norme tecniche sulle costruzioni;
- CIRCOLARE 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
- D.M. Interno 18/3/96 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;
- Norme CONI per l'impiantistica sportiva approvate dalla G .E. del CONI con Delibera n. 1379 del 25/06/2008;
- D.P.R. 6/6/01 n 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- D.P.R. 24/7/96 n. 503 Regolamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici;
- D.M. 19.08.1996 di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esecuzione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
- D.M. Interni 16/2/82 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- D.M. 09 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";
- D.M. 22-1-2008 n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

- DM 03 agosto 2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- Legge 10/1991 Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.P.R. 26.08.1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della Legge 09.01.1991 n. 10;
- Circolare 12.04.1994 n. 233/F "Art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.08.1993 n. 412 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento";
- Decreto Ministeriale 11.06.1992 "Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti"
- Decreto Ministeriale 17.02.1993 "Modificazione al D. M. 24.08.1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti";
- Decreto Ministeriale 10.04.1984 Eliminazione dei radio disturbi;
- Legge n. 186 del 01.03.1968 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito in legge 11/09/2020 n. 120 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- nonché tutta la normativa richiamata dalla suddetta legislazione ed eventuali nuove disposizioni relative alla materia che potrebbero essere emanate nel corso dell'appalto in oggetto.

Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto.

- P.R.G. e normative tecniche di attuazione;
- Salvaguardia Ambientale P.A.L.A.V. (zone di gronda);
- Vincoli paesaggistici e ambientali;
- Normativa urbanistica regionale L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento del verde pubblico del Comune di Venezia;
- Servitù elettrodotti, L.R. 3/6/93 n. 27 Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti e successive modifiche ed integrazioni
- Deliberazione Giunta Regionale Veneto 211/4/00 n. 1526: Direttive in merito alla L. 27/93.
- Deliberazione Giunta Regionale Veneto 08.08.2008 n 2424;

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture, nonché i servizi connessi, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della pista di pattinaggio di velocità esistente, Pattinodromo di Marghera, di proprietà dell'Amministrazione comunale. Tali interventi, saranno focalizzati alla sistemazione della pista (riduzione dislivelli, sistemazione giunti e canaletta scolo acque meteoriche, nuova resinatura), demolizione parapetto interno e sistemazione del parapetto esterno (pittura ringhiera, nuovo pannello e battipiede), nuovo traliccio fotofinish e nuove luci sulle torri faro. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della **"C.I. 14855 Manutenzione straordinaria pista di pattinaggio Marghera"**.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4. Per quanto non disciplinato del presente capitolato si applicano le norme, di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il DM 49/2018, la L. 120/2020, il D.Lgs 81/2008 e, per quanto ancora applicabile, le norme del DPR 207/10 e DM 145/2000.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna (a + b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A misura	132.947,25	6.031,43	138.978,68
2	In economia	10.941,40	-	10.941,40
(1+2)	IMPORTO TOTALE	143.888,65	6.031,43	149.920,08

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a) rigo 1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b) e delle opere in economia di cui alla colonna a) punto 2, non soggetti a ribasso.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

3. L'importo definitivo contrattuale sarà comunque quello offerto dall'Aggiudicatario, e dovrà comprendere tutte le opere, le forniture di materiali, le attrezzature e la manodopera e qualsiasi altro onere e spesa per dare l'opera completa e funzionante come illustrato nei prospetti grafici e negli elaborati tecnici elencati nel successivo articolo 7, che saranno allegati al contratto d'Appalto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) nonché secondo i criteri di cui all'art 59 comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato ai prezzi dell'elenco prezzi aggiuntivi di progetto, del Prezzario della Regione Veneto anno 2018 o, nel caso risultasse carente rispetto alle lavorazioni da realizzare, del Comune di Venezia anno 2018, i quali così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2017 e ss.mm.ii..

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

6. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L., saranno conteggiati applicando quanto previsto all'art. 14 del D.M. MIT 49/2018. Nelle liste settimanali verranno annotati la manodopera, i noli, i mezzi d'opera e i materiali con i seguenti criteri:

- a) per la MANODOPERA secondo le tariffe emanate con apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e non saranno soggetti al ribasso d'asta. Tali costi della manodopera saranno aumentati, per utili d'impresa e spese generali, del 26,50% e solo su tale maggiorazione sarà applicato il ribasso d'asta.
- b) per i MATERIALI secondo le tariffe del Prezzario della Regione Veneto anno 2018 o, nel caso risultasse carente rispetto alle lavorazioni da realizzare, del Prezzario del Comune di Venezia anno 2018, al netto del ribasso d'asta;



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 105 comma. 2 del D. Lgs 50/2016 i lavori in oggetto sono subappaltabili, ai sensi della Legge 21/2021, nella misura massima del **50%** dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti.
2. Ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e degli articoli 32 c.7, 61 e 85 del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **OG1 – Edifici Civili ed Industriali-**, classifica I per un importo di **€ 136.181,30** (comprensivo di economie e oneri per la sicurezza).
3. È stata altresì individuata la lavorazione riferibile alla categoria di opere specialistiche **OS30 - Impianti elettrici-**, vedasi progressivo 2 della tabella "A" allegata al presente capitolato speciale d'appalto, per un importo di **€ 13.738,78**, inferiore del 10% dell'appalto. La suddetta categoria è scorporabile e super specializzata di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 recepito con D.M. 248/2016 " (S.I.O.S.).
4. L'aggiudicatario potrà eseguire la lavorazione di cui alla **categoria super specializzata OS30** solo se in possesso della relativa qualificazione diversamente dovrà affidarle a ditta qualificata e potrà essere totalmente subappaltabile.
5. Per i lavori facenti parte della categoria OS30, vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M n. 37/2008, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da ditta o ditte qualificate.

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 46 commi 6, 7 e 8, art. 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per la parte ancora vigente;
 - b. il presente capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c. Tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo;
 - d. Elenco prezzi unitari integrativo di progetto;
 - e. Prezzario Opere Pubbliche 2018 della Regione Veneto e del Comune di Venezia anno 2018;
 - f. Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma h) del D.Lgs n. 81/2008;
 - g. Il piano di sicurezza previsti dall'articolo 100 del D.Lgs 81/2008;
 - h. Le polizze di garanzia;
 - i. Lista categorie e forniture con i prezzi offerti in sede di gara che costituiscono l'elenco prezzi unitari;
 - j. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento D.P.R. 207/2010.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a. D.Lgs 50 del 18/06/2016 e s.m.i.;
 - b. D.Lgs 81/2008;

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

- c. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, per quanto applicabile;
- d. il Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207/2010)
- e. il Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli in vigore;
- f. D.M. n.49 del 07/03/2018 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione;
- g. il protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h. la legge 13 agosto 2010 n. 136 per quanto disposto dagli articoli 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 4 (Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali) e 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri).

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto.
- b. la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, il protocollo di legalità sottoscritto in data 09/01/2012 tra Regione Veneto, ANCI Veneto, URPV e gli Uffici Territoriali del Governo e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
- 2. Con la stipula del contratto, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

- 1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs.

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

**CITTA' DI
VENEZIA**



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

n. 50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i c. 17-18 dell'art. 48 del D.Lgs.n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma*

*Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

del capitolato generale d'appalto.

3. Sono posti a carico dell'appaltatore i costi e gli oneri per l'esecuzione delle campionature, provini, prove di laboratorio, verifiche, analisi test previste dalla normativa o richieste dalla DL in merito ai materiali forniti realizzati o posti in opera durante l'appalto.

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione del contratto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs n. 50/2016 in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla stazione appaltante le polizze previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
3. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'appaltatore dalla data di redazione del Verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
4. E' in facoltà dell'amministrazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura dei lavori da eseguire lo richieda. In questo caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, si procederà ai sensi dell'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta (DURC); egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **90 (novanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo **certificato di regolare esecuzione**, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, ai sensi l'articolo 107 del D.Lgs n. 50/2016, redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.
2. Si applica l'articolo 107 del D Lgs 50/2016 e l'art 10 del DM 49/2018. Per le sospensioni trovano applicazione i commi 1, 2, 3 e 4 del citato art 107, per le proroghe trova applicazione il comma 5 del citato art 107
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento sentita la direzione dei lavori purché le domande pervengano nel rispetto dei termini di cui all'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016, prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso. Qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro cinque giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

7. Qualora il predetto verbale sia stato trasmesso al Responsabile del Procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente alla data di trasmissione, lo stesso ha efficacia retroattiva dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento.

Art. 15 – Certificato di Ultimazione dei Lavori

1. In esito a formale comunicazione scritta dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori dopo aver effettuato i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore, rilascia il Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori in doppio esemplare, seguendo le stesse procedure previste per il verbale di consegna.

2. Ai sensi dell'art.12 del D.M. 49/2018 il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio fino a giorni 60, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del D.L. come del tutto marginali. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione, verificandosi quindi l'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di ultimazione contrattualmente previsto, pertanto se il nuovo certificato di ultimazione è redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo intercorrente tra la data contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori e il secondo certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari al **1 per mille** dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii..

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 4;
- b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

danneggiati.

d. nel rispetto delle soglie temporali fissate dal Direttore dei lavori per l'esecuzione degli Ordini di servizio impartiti all'esecutore ai sensi dell'art. 17 del D.M. 49/2016.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, come previsto dall'art. 43 c. 10 del D.P.R. 207/2010; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesamente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In seguito alla concessione di proroghe o sospensioni l'aggiudicatario ha l'obbligo di aggiornare il programma esecutivo.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

incaricati;

- g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
2. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
5. Per quanto non espressamente specificato ai commi precedenti trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs.50/2016.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
5. importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
6. la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
7. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
8. per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
9. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 26, 27, 28 e 29 del presente capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, un importo **non**

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

inferiore al 45 % dell'importo contrattuale fino al raggiungimento del **90%**. La quota restante del **10%** dell'importo contrattuale verrà liquidata in ogni caso come rata di saldo.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016 , impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e lo stato di avanzamento dei lavori il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data, il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento. Ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e delle quietanze delle eventuali fatture dei subappaltatori e subcontraenti relative ai SAL precedenti.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 267/2000.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 5 bis e 6 del D.Lgs 50/2016.

7. In caso di inadempienza sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto l'appaltatore inadempiente, a provvedervi entro 15 giorni. Qualora non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga direttamente, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo, fino al limite massimo del credito dell'Appaltatore, il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 30 del D.Lgs 50/2016.

8. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 del D.lgs 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Art. 22 – Conto finale, certificato di regolare esecuzione, pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **30 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di **30 giorni**; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di regolare esecuzione previa costituzione, ai sensi dell'art 103, comma 6 del D.Lgs 50/2016, di una polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo. Qualora la polizza a garanzia della rata di saldo di cui al comma precedente fosse consegnata dopo il collaudo provvisorio i 90 giorni per il pagamento della rata di saldo decorrono dalla presentazione di quest'ultima.
4. Ai sensi dell'articolo 113 bis, comma 3, del D.Lgs 50/2016, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103 comma 6, del D. Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia di cui ai commi precedenti deve avere validità ed efficacia dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, per due anni, al termine dei quali il collaudo diventa definitivo. L'importo di detta garanzia deve ammontare all'importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il certificato di regolare esecuzione ed il collaudo definitivo.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
8. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato e nel contratto.

Art. 22 bis – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.
4. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

6. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.

7. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:

- a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;
- b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

9. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 45 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito dall'art. 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 231 del 2002.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato: in alternativa è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art. 24– Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 4, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi come previsto al comma 2 dell'art. 22.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106. comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

- a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
 - somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a., non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c. la compensazione è determinata applicandola metà della percentuale di variazione che eccede il 10% ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accettate dalla DL nell'anno precedente;
- d. la compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta all'appaltatore, con apposita istanza, almeno

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata a pena di nullità la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 105 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto all'art. 106 comma 13 del medesimo decreto.
2. Si applicano del disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opportunità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al concessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori , forniture, progettazione, con questo stipulato (art. 106 c. 13 D.lgs 50/2016).

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 – Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari della Regione Veneto anno 2019 e del Comune di Venezia anno 2018 consistente nei prezzi e nell'elenco prezzi aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 1, colonna b) come evidenziati nella tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco allegato al Piano della sicurezza, ed eventualmente dei prezzi e dell'elenco prezzi aggiuntivi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale. Le prestazioni di sicurezza che prevedono un'installazione o montaggio e la successiva rimozione al termine dei lavori, verranno quantificate al 50% ad avvenuta installazione o montaggio ed al restante 50% dopo la rimozione.

Art. 28 - Valutazione dei lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 37, non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa.

2. Eventuali lavori in economia, disposti dalla D.L. saranno inseriti nella contabilità (a mezzo delle liste settimanali di cui all'articolo 14 del D.M. 49/2018) con i seguenti criteri:

- a. per i MATERIALI secondo le tariffe degli elenchi prezzi di cui all'art 3, comma 3 al netto del ribasso d'asta;
- b. per i TRASPORTI ed i NOLI, secondo le tariffe degli elenchi prezzi di cui all'art 3, comma 3 con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su quella parte del prezzo riportato nei listini sopracitati che corrispondente agli incrementi applicati per le spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%);
- c. per la MANODOPERA secondo i costi della manodopera emanati con apposite tabelle da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la provincia di Venezia, relativi all'effettivo periodo di svolgimento della prestazione di manodopera, incrementati delle spese generali (15%) ed utili d'impresa (10%) con applicazione del ribasso d'asta di aggiudicazione esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, c. 1 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al **2 % (due per cento)** del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **10 % (dieci per cento)** dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva viene svincolata ai sensi del comma 5 del medesimo art. 103. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

2. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'**80 % (ottanta per cento)** dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

4. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo delle garanzie, provvisoria e definitiva, e del loro eventuale rinnovo, ai sensi dell'art. 93 c. 7) e del art. 103 c.1 del D.Lgs 50/2016, è ridotto del 50 % (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

2. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA e deve:

- a. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a **Euro 1.500.000,00 (unomilione cinquecentomila,00)** e deve:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Stazione appaltante;

- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

5. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi di alcun genere.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell'articolo 106 del Codice dei contratti:
 - a) ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
 - b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato.
 - c) Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - d) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

- e) non è alterata la natura generale del contratto;
 - f) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
 - g) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - h) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
4. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti compresi gli adeguamenti dei POS di cui all'articolo 45. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 56, comma 1.

Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano del 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti come specificato all'art. 18 comma 3 del presente Capitolato.

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per lavori

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

e prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra Stazione Appaltante e l'appaltatore mediante apposito verbale di concordamento, sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a. dal prezzario di cui al comma 3;
- b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c. ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono da considerarsi prezzari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

- a. **Elenco prezzi aggiuntivo,**
- b. Prezzario della Regione Veneto anno 2018 o, nel caso risultasse carente rispetto alle lavorazioni da realizzare, del Comune di Venezia anno 2018.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste dal quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
6. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

2008, nonché:

- a) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 40;
- b) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all'articolo 40, con le eventuali richieste di adeguamento ;

7. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 41, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al del Titolo IV decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 37, commi 1, 2 o 5, oppure agli artt. 39, 40 o 41. L'appaltatore è, inoltre, obbligato al rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, relativi, in particolare, al controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali ed alla identificazione degli addetti nei cantieri.

Art. 39 bis - Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile

1. In relazione alle criticità e difficoltà nel contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2 nel mondo dei cantieri edili, le imprese adotta quanto previsto all'allegato 13 del DPCM dell' 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Art. 40 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'art. 48, commi 17 o 18 del D. Lgs. 50/2016) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

- a) ad adeguare il PSC, se necessario;
- b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

4. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

6. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

- a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
- b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

7. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.

8. Gli oneri previsti per l'attuazione del piano della sicurezza non sono soggetti a ribasso e saranno liquidati a misura ad ogni stato di avanzamento lavori.

Art. 41 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o al

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D. Lgs. n. 81/2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'art. 40.

6. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti al Titolo IV e allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia..

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'art. 105, commi 14 e 17 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

6. Gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza così come previsti in sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che l'appaltatore ritiene doverose e consone alla propria organizzazione d'azienda. Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative rispetto a quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o diverso onere verrà riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente integrato secondo i disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie e integrazioni rientranti comunque tra le spese generali aziendali e oneri generici.

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 43 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. L'appaltatore dovrà eseguire almeno il 50% della categoria prevalente, fermo restando il limite massimo del 50 % dell'importo complessivo del contratto.
2. Si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto d'appalto ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera prestata nell'ambito del cantiere, comprese le forniture, le forniture con posa in opera e i noli a caldo quando superano il valore economico del 2% dell'importo del contratto di appalto ovvero i 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente capitolato, l'osservanza dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e l'osservanza di quelle di seguito specificate:
4. le lavorazioni delle categorie a "qualificazione obbligatoria" indicate nel bando di gara (quindi di importo superiore al 10% delle opere o ai 150.000,00 €), possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso della specifica relativa qualificazione, le stesse lavorazioni sono scorporabili ovvero possono essere subappaltate, a ditte in possesso della necessaria qualificazione. Resta fermo il limite massimo subappaltabile del 50% dell'importo complessivo del contratto d'appalto;
5. le lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89 comma 11 del D. Lgs 50/16, così come individuate dal DM (Ministero Infrastrutture e Trasporti) 01.11.2016 n 248, definite di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, devono essere indicate nel bando di gara come scorporabili e vanno eseguite solo da ditte in possesso della qualificazione nella specifica categoria, qualora l'appaltatore non possieda la necessaria qualificazione per la SIOS in questione dovrà costituire un ATI con ditta idoneamente qualificata. Per queste categorie di lavorazioni, quando superano il 10% dell'importo delle opere, è consentito il subappalto del 50% del valore delle opere appartenenti alle singole categorie come stabilito dal comma 5 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. In questa ipotesi il limite di cui al precedente capoverso non viene computato ai fini del raggiungimento del limite del 50% di

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

cui al comma 2 terzo capoverso dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. Per le categorie di cui alla presente lettera non è possibile all'appaltatore utilizzare l'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs 50/2016 quando il valore della categoria supera il 10% dell'importo complessivo delle opere.

6. Per le lavorazioni di cui alle lettere a) e b) quando l'importo supera la soglia economica dei 150.000,00 l'attestazione della idonea qualificazione è rappresentata dalla SOA, qualora l'importo della categoria superi la soglia del 10% dell'importo delle opere complessive ma non anche quella dei 150.000,00 € l'adeguata qualificazione è dimostrata secondo quanto disposto dall'art 90 del D.P.R. 207/10.
7. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
8. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere, previste nel bando o nella lettera di invito, che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
9. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
10. che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria di lavorazioni;
11. che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
12. che, a pena di irricevibilità, la richiesta di autorizzazione dell'appaltatore sia corredata dei documenti previsti per legge, nonché di quelli di seguito indicati:
13. copia del contratto di subappalto dal quale sia chiaramente desumibile: l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici; l'esplicitazione delle categoria a cui appartengono le lavorazioni da subappaltare; gli articoli delle lavorazioni, tra quelli previsti nel contratto d'appalto, che si intendono subappaltare con l'indicazione del prezzo di ciascuna voce e le relative quantità; nonché l'indicazione se siano affidate nell'ambito del subappalto l'attuazione di apprestamenti previsti nel PSC con l'individuazione dei relativi oneri.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Si precisa che l'appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, eventualmente affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
15. copia del POS redatto dal Subappaltatore sotto il coordinamento dell'appaltatore che deve risultare verificato e sottoscritto dal Direttore Tecnico di Cantiere dell'Appaltatore in qualità di

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

- responsabile del coordinamento di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
16. copia documentazione attestante la qualificazione del subappaltatore in merito alle lavorazioni oggetto di subappalto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016
 17. l'inserimento nel contratto di subappalto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 9 della L 136/2010, pena la nullità del contratto di subappalto
 18. La Stazione appaltante ricevuta l'istanza di autorizzazione al subappalto da parte dell'Appaltatore procede alla verifica della documentazione e nulla ostando provvede all'acquisizione del DURC e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni l'autorizzazione. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori appaltati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
 19. E' fatto obbligo per l'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato, ovvero quando siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art 105 del D.lgs 50/2016.
 20. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi da parte dell'appaltatore:
 21. l'Appaltatore deposita, presso la stazione appaltante, il contratto originale di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
 22. all'atto del deposito del contratto di subappalto originale l'Appaltatore deve allegare:
 23. la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;
 24. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alle prestazioni subappaltate;
 25. la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo allo stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 26. il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto d'appalto e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia in termini economici.
 27. In ogni caso l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un eventuale ribasso che in ogni caso non può superare il 20 per cento;
 28. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e b) del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

29. In caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, nonché in caso di inadempienza contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
30. L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici
31. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
32. Ai fini del presente articolo non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera, e i noli a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Per i subcontratti anzidetti l'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto d'appalto:
33. il nome del subcontraente;
34. l'importo del subcontratto;
35. l'oggetto del subcontratto;
36. eventuali modifiche alle precedenti informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
37. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
38. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16

Art. 44– Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs. 276/03. Nelle ipotesi di cui all'art. 44 comma 1 del Capitolato, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
2. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti,

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139 del 29/04/1995, convertito dalla Legge n. 246 del 28/06/1995 (con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).

5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ferme restandole sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13.9.1982, n. 646 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori degli esecutori di subcontratti ad eccezione di quando disposto al successivo comma 2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

2. Sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il Subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 10 giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento dei lavori una specifica comunicazione nella quale devono essere indicate le parti di lavoro eseguite da subappaltatori e/o con subcontratti specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Detta proposta deve precisare per ciascun subappalto e/o subcontratto l'importo

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

da corrispondere suddiviso tra lavorazioni, oneri sicurezza e prestazioni in economia, effettuate dai subappaltatori e/o con subcontratti. Per il pagamento l'appaltatore presenta la fattura dell'intero ammontare del certificato di pagamento in acconto od a saldo, allegando alla propria fattura, le fatture intestate dei subappaltatori, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dall'appaltatore stesso, da tutti i subappaltatori con l'indicazione degli importi spettanti a ciascuno in base ai documenti contabili redatti dal D.L. La dichiarazione va controfirmata dal RUP.

Ciascuno indica inoltre i rispettivi numeri di conto corrente dedicato per la liquidazione secondo gli importi suddivisi tra appaltatore e subappaltatori in conformità alla documentazione contabile. I mandati saranno intestati all'appaltatore ma i corrispettivi saranno corrisposti agli aventi diritto.

4. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

5. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma, del codice civile.

6. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto e del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'appaltatore e ai subappaltatori.

7. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale del subappaltatore

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art 30 del D.Lgs 50/2016 , la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, fino al limite massimo del credito del subappaltatore, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile.

9. In caso di inadempienza sul pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro 15 giorni. Qualora non venga contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la stazione appaltante paga direttamente, anche in corso d'opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo, fino al limite massimo del credito del subappaltatore, il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero al subappaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'art 30 del D.lgs 50/2016.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 10 – RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 46 – Riserve e controversie dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura prevista dall'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016
12. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice ordinario.

Art. 47 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
 - a. ha l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - b. deve rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza;
 - c. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - d. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - e. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

2. L'assolvimento dei suddetti obblighi contributivi, attestato dalla dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti, costituisce condizione per il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per la prestazione oggetto del contratto.
3. Ai sensi degli artt. 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
4. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/16.
6. Ai sensi degli artt. 18, c.1 lett.u), 20, c.3 e 26, c.8 del D.Lgs. n.81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la loro attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
7. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
8. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 7.
9. Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della Legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto.

10. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della Legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

11. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

12. Trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo del presente Capitolato Speciale;

13. Corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

14. Provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

15. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 48 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/11, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Si richiama l'art. 109 del D.Lgs. 50/16 per il calcolo dei pagamenti e gli adempimenti successivi.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

3. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/16;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/16.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Trova applicazione l'art. 12 comma 1 del D.M. 07/03/2018 n. 49;
2. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
6. Nel caso di mancato rispetto del termine perentorio fissato nel certificato di ultimazione, verificandosi quindi l'inefficacia dello stesso, resta fisso e invariabile il termine di ultimazione contrattualmente previsto, pertanto se il nuovo certificato di ultimazione è redatto in data successiva alla data contrattualmente prevista per l'ultimazione all'appaltatore deve essere applicata la penale di cui all'art. 16 comma 1 per il periodo intercorrente tra la data contrattualmente prevista per l'ultimazione dei lavori e il secondo certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 50 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 237 del DPR 207/10, visto l'importo dei lavori in oggetto, verrà emesso il certificato di regolare esecuzione entro tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento di esecuzione e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- f. il mantenimento, fino all'emissione del **certificato di regolare esecuzione**, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

- h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

- o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p. l' idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r. la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- t. gli adempimenti della Legge n. 1086/1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- x. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- y. l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- z. l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi

2. Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'appaltatore è altresì obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla Direzione Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare alla Direzione Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare alla Direzione Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - I. tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - II. le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

III. le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

IV. le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- b. il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c. note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. Al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si sono rese necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del Direttore dei Lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, come previsto dall'art. 15 comma 4 del D.P.R. 207/2010. In particolare, è onere dell'Impresa:

- a. provvedere all'aggiornamento degli elaborati di progetto, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni adottate nel progetto stesso inserendo le modifiche introdotte durante l'esecuzione dei lavori;
- b. provvedere all'aggiornamento dei rilievi dello stato di fatto dell'edificio oggetto d'intervento, se già disponibili nella base dati dell'Amministrazione Comunale, relativamente alle diverse caratteristiche riscontrate durante i lavori, nelle medesime scale, con il medesimo formato e con le medesime convenzioni del rilievo;
- c. provvedere all'aggiornamento dell'eventuale "piano di manutenzione" di cui all'art. 23 comma 8 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016.

4. Non si provvede al pagamento del saldo se prima la documentazione di cui sopra non viene resa disponibile, sia in formato cartaceo sia informatico, dall'appaltatore ed approvata dal Direttore dei Lavori. La documentazione deve comunque essere resa disponibile entro 15 giorni naturali consecutivi dall'ultimazione delle opere. Decorso inutilmente tale termine viene applicata una penale giornaliera pari a 1/1000 dell'importo del contratto ed eventuali atti aggiuntivi, restando comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla stesura degli elaborati con propri mezzi addebitando

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

all'appaltatore, oltre alla penale, le spese sostenute.

5. L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

6. Sono poste a carico dell'appaltatore i costi e gli oneri per l'esecuzione delle prove richieste dal D.L. e specificatamente per:

- a) esecuzione dei provini sulle barre d'acciaio e delle reti elettrosaldate utilizzate per l'armatura delle opere in c.a (prelievo campioni e prove di laboratorio a flessione/trazione;
- b) esecuzione di cubetti sui getti del cls con custodia e prove di laboratorio a compressione;
- c) esecuzione di prove su campioni delle strutture metalliche con prove di laboratorio di verifica della rispondenza alle prescrizioni dei materiali,
- d) analisi dei terreni per classificazione ed omologa da conferire a discarica o da stenderenell'ambito del parco e dell'aria adiacente

Art. 54– Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. Per i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle escavazioni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di decidere se sono da recuperare o da portare in discarica.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere dell'Amministrazione comunale, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 54 bis – Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – certificazioni di conformità

1. Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

Art. 54 Bis – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
4. Sono a carico dell'Appaltatore le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo, secondo quanto definito anche dalla D.G.R.V. n. 2424 del 08/08/2008, preventive al trasporto e conferimento alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e delle rocce di scavo nelle more dei risultati delle verifiche da effettuare.
5. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 55 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre nel sito degli interventi puntuali numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L., curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 57 – Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto,

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera b), del presente Capitolato Speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma

Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma - Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 58 – Disciplina Antimafia

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli art. 96 e 97 del citato decreto.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art. 59 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'art. 16-bis del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 62 del R.D. n. 827/1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'art. 32, comma 8, terzo periodo, del D. Lgs. 50/2016:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del **certificato di regolare esecuzione**.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

*Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015*

** Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.*

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Le prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

TABELLA «A» **CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)**

	LAVORI DI	<i>Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 2010</i>		EURO	INCIDENZA %
1	Edifici civili ed industriali	Prevalente	OG1	136.181,30	90,84%
<p>Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili fino al limite economico massimo pari al 50% dell'importo contrattuale ad imprese in possesso dei necessari requisiti nel rispetto delle procedure disposte dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All'interno della categoria OG1 sono ricomprese lavorazioni di categoria OS6 e OS7</p> <p>Risulta inoltre compreso nel valore della categorie prevalente il valore degli oneri della sicurezza e del valore delle prestazioni di manodopera in economia</p>					
2	Impianti Elettrici	Scorporabile subappaltabile	OS30	13.738,78	9,16%
<p>Le opere appartenenti alle categorie super specializzate di cui all'articolo 89, comma 11 del D.M. 248/2016 " (S.I.O.S.), sono scorporabili. Gli importi non comprendono gli oneri della sicurezza e del valore delle economie.</p> <p>La lavorazione, di valore inferiore al 10% dell'appalto, è prevista in categoria S.I.O.S., queste possono essere realizzate dall'appaltatore solo se in possesso di idonea qualificazione. Sono scorporabili ai fini della costituzione di RTOE, ovvero interamente subappaltabili ad operatore economico qualificato in detta categoria OS30.</p>					
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 149.920,08	100%
INCIDENZA MANODOPERA SUL COSTO COMPLESSIVO DEI LAVORI					35,5 %

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma

TABELLA «B» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
AI FINI DELLA CONTABILITÀ E DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA - articolo 5

N	Designazione della categoria omogenea dei lavori	Euro	In %
	LAVORI	132.947,25	88,67%
1	Rimozione tamponature dipintura parapetto esterno	12.337,13	8,23%
2	Resinatura	63.552,27	42,38 %
3	Tamponamento e parapetto	33.549,82	22,37 %
4	Traliccio per illuminazione fotofinish	10.653,00	7,11 %
5	Fari e Led – raccordi elettrici	12.855,03	8,58%
	OPERE IN ECONOMIA	10.941,40	7,31%
	ONERI DELLA SICUREZZA a misura	6.031,43	4,02%
	Totale importo progetto	149.920,08	100,00 %

/149920

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Edilizia Comunale Terraferma
Servizio Edilizia Sportiva, Magistratura e Sedi Terraferma – Polo tecnico ex Carbonifera - Viale Ancona, 63 Mestre
Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.

TABELLA «C»	CARTELLI DI CANTIERE articolo 56
-------------	---

CITTA' DI VENEZIA		
AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITA' E TRASPORTI		Colore testi Pantone 116C
Settore Edilizia Comunale Terraferma		Tipo carattere Futura Condensed Bold 78 mm.
		Colore fondo Pantone 201C
MANUTENZIONE STRAORDINARIA		Tipo carattere Futura Condensed Bold 78 mm.
PISTA DI PATTINAGGIO MARGHERA		Tipo carattere Futura Condensed Bold 78 mm.
C.I.G.	C.I.- 14855	
	C.U.P. F79H20000120001	
Finanziamento: spesa finanziata con i contributi della legge speciale per Venezia anno 2020		Tipo carattere Futura Condensed Bold 52 mm.
Progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 25/06/2020		
Direttore LL.PP.:	xxxxx	Tipo carattere Futura Condensed Bold 40 mm.
R.U.P.:	xxxxx	
Progettisti:	xxxxx	
Coord. sicurezza in fase di prog.:	xxxxxx	
Direttore dei lavori:	xxxxx	Direttore di cantiere:
Direttori operativi:	xxxxxxxx	Responsabile della sicurezza:
Coord. sicurezza in fase di esec.:	xxxxxx	Subappaltatori:
Ribasso d'asta:	xxxxx	
Importo netto dei lavori:	xxxxx	
Importo oneri della sicurezza:	xxxxxx	
Lavori in economia:	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Importo contrattuale:	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Durata stimata dei lavori:	xxxxxxxxxxxxxx	
Data inizio dei lavori:	xxxxxxxxxxxxxx	
Data prevista ultimazione lavori:	xxxxxxxxxxxxxx	
Notifica preliminare:	xxxxxxxxxxxxxx	
Contratto Rep. xxxxxxxxxxxxxxxxxx		

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7.3.2005, n. 82.